

Ogni Comune potrà beneficiare di un numero massimo di permessi titoli alla raccolta secondo la disponibilità giornaliera che verrà comunicata dal Presidente del Parco, tenuto conto della superficie a bosco inclusa nel Parco; è comunque consentito un numero minimo di 50 titoli alla raccolta per ciascun Comune.

#### **ART.8 - AUTORIZZAZIONI A CARATTERE SPECIALE**

E' riservata al Presidente dell'Ente Parco la facoltà di rilasciare un massimo di cinque (5) autorizzazioni, con modalità diverse dalla normativa di cui al presente Regolamento, per scopi scientifici e didattici di rilievo.

Il Presidente inoltre dispone di un pacchetto totale di n.10 autorizzazioni in deroga che, a fronte di richieste motivate, può discrezionalmente rilasciare anche oltre il tetto massimo previsto, con privilegio nei confronti delle associazioni operanti nei Comuni del Parco.

L'autorizzazione, avrà carattere personale, sarà gratuita e dovrà indicare la durata, le modalità e la quantità della raccolta.

#### **ART. 9 - TEMPI PER LA RACCOLTA**

La raccolta dei funghi, per i NON RESIDENTI nei Comuni del Parco muniti di titolo alla raccolta è consentita: il **Lunedì, Mercoledì e Venerdì nel periodo dal 15 Settembre al 15 Dicembre.**

Per i RESIDENTI nei Comuni del Parco Regionale è consentita la raccolta **in tutti i giorni della settimana nell'arco dell'anno, con esclusione del martedì.**

Nessun limite temporale è imposto ai proprietari, affittuari, usufruttuari, coltivatori, conduttori o gestori dei boschi a qualsiasi titolo e loro familiari.

#### **ART. 10 - MODALITA' DI RACCOLTA**

Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

E' vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati ( tipo ceste di vimini o di paglia )

atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito all'art.5. comma 4 della legge 23 agosto 1993 n. 352.

#### **ART. 11 - VIGILANZA**

La vigilanza sull'applicazione del presente Regolamento è demandata, con il Coordinamento dell'Ente Parco, al Personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza ed ispezione delle U.S.L. aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, alle Guardie Giurate campestri, provinciali e degli enti parco, agli Agenti delle Aziende Speciali ed al personale indicato all'art. 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'art. 4 della legge regionale 6 agosto 1987 n. 42.

#### **ART. 12 - SANZIONI**

Per le violazioni dei vincoli e dei divieti posti con il presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste all'art. 13 della L.R. n. 7 del 31/01/2012.

#### **ART. 13 - DESTINAZIONE DEI PROVENTI**

Le somme riscosse, relative ai titoli alla raccolta dei funghi, devono essere utilizzate per una quota non inferiore al 70% a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per la restante parte a coprire i costi sostenuti dagli Enti per l'esercizio delle funzioni amministrative relative al presente regolamento.

Le somme relative alle sanzioni amministrative saranno introitate dall'Ente Parco, salvo eventuali rimborsi spettanti ai verbalizzanti (o per spese relative all'esercizio della delega) .

#### **ART. 14 - NORMA TRANSITORIA**

**I divieti relativi alle zone di riserva naturale orientata saranno validi solo ad avvenuta tabellazione delle zone. Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n. 7 del 31/01/2012 conservano validità fino alla data della rispettiva scadenza.**



**PARCO  
REGIONALE  
dei COLLI  
EUGANEI**

### ***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI COMMESTIBILI***

#### **ART. 1 - FINALITA'**

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Parco Regionale dei Colli Euganei la raccolta e la commercializzazione dei funghi commestibili al fine di conservare l'equilibrio delle biocenosi vegetali e di assicurare la tutela, preservando tali risorse naturali da un eccessivo impatto antropico e salvaguardando nel contempo gli usi e le consuetudini degli abitanti residenti nell'area protetta.

#### **ART. 2 REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA**

La raccolta dei funghi epigei è disciplinata dal presente regolamento e, per quanto in esso non previsto e per la commercializzazione degli stessi, dalla legge regionale 19.08.96 n.23, dalla L.R. n. 7 del 31/01/2012 e dalle "Disposizioni di attuazione" approvate con D.G.R. n. 739 del 02/05/2012, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23.08.93 n. 352.

La raccolta deve essere improntata alla tutela dell'ambiente e quindi deve essere fatta nel rispetto delle altre specie vegetali e della fauna.

#### **ART. 3 - MODALITA' DI RACCOLTA PER I RESIDENTI**

**Ai cittadini residenti nei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei è consentita la raccolta di funghi epigei soltanto per le specie commestibili e per una quantità giornaliera non superiore a kg.3 di cui non più di 1 Kg. delle seguenti specie:**

- a) *Agrocybe aegerita* : pioppini
- b) *Amanita caesarea* : ovoli
- c) *Boletus gruppo edulis*: porcini
- d) *Calocybe gambosa* : prugnolo, fungo di S.Giorgio;
- e) *Cantharellus cibarius* : finferlo, gallinaccio;
- f) *Cantharellus lutescens* : finferla
- g) *Clitopilus pronulus* : prugnolo
- h) *Clitocybe geotropa*: cimballo, agarico geotropo,
- i) *Craterellus cornucopioides*: Trombetta dei morti
- j) *Macrolepiota procera*: Mazza da tamburo
- k) *Morchella, tutte le specie, compresi i generi Mitrophora e Verpa*: Spugnole, morchelle,
- l) *Polyporus poes caprae*: Piede di capra;
- m) *Tricholoma gruppo terreum*: Morette
- n) *Russula virescens*: Verdone

Per tutte le specie non elencate nel precedente comma è vietata la raccolta allo stadio di primordio.

I limiti di peso di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

E' vietata la raccolta nelle zone a riserva naturale integrale e la raccolta dell'*Amanita caesarea* allo stato di ovulo chiuso.

Al proprietario, all'affittuario, all'usufruttuario, al coltivatore, al conduttore del fondo e ai loro familiari, ai gestori dei boschi a qualsiasi titolo, è consentito di derogare dai limiti giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista dal 1° comma dell'art. 3.

#### **ART. 4 - RACCOLTA DEI FUNGHI PER I RESIDENTI NEI COMUNI DEL PARCO COLLI**

1. Per poter raccogliere i funghi epigei commestibili, nelle quantità e nei luoghi stabiliti dal presente Regolamento, i cittadini residenti nei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei debbono essere muniti solamente di un **documento di riconoscimento valido secondo le leggi vigenti** e non è richiesto alcun versamento.

2. Sono esentati altresì dal titolo per la raccolta dei funghi inoltre i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

3. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di documento di identità in

corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

#### **ART. 5 - FACOLTA' DEL PROPRIETARIO DEL FONDO**

Il proprietario, l'affittuario, l'usufruttuario, il coltivatore, il conduttore del fondo o il gestore del bosco a qualsiasi titolo, ha sempre la facoltà di vietare la raccolta dei funghi epigei sui terreni di cui ha la proprietà o la detenzione, mediante la collocazione di appositi cartelli posti nel rispetto della vigente normativa, previa autorizzazione dell'Ente Parco.

In particolare tali cartelli dovranno essere del tipo e delle dimensioni specificati nell'allegato "A " e dovranno essere esposti ad una altezza da terra non superiore a m. 2,50 ed a una distanza di circa 100 metri l'uno dall'altro e comunque in modo che i cartelli siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni cartello siano visibili i due contigui.

E' fatto comunque divieto agli stessi di costituire riserve a pagamento.

#### **ART. 6 - RACCOLTA DEI FUNGHI PER I NON RESIDENTI NEI COMUNI DEL PARCO COLLI**

L'Ente Parco Colli Euganei, per il tramite dei Comuni il cui territorio è in tutto o in parte ricompreso nel Parco, può riconoscere apposito titolo alla raccolta dei funghi epigei commestibili alle persone non residenti nei Comuni del Parco Regionale dei Colli Euganei, per uso esclusivamente familiare, nel rispetto del presente regolamento e della normativa ivi richiamata.

La raccolta è consentita esclusivamente nelle zone a promozione agricola e a protezione agroforestale, mentre è vietata nelle zone di riserva naturale integrale e di riserva naturale orientata nonché nei terreni per i quali il proprietario ne ha fatto divieto.

#### **ART.7 - PERMESSI INDIVIDUALI PER I NON RESIDENTI NEI COMUNI DEL PARCO REGIONALE**

1. Per poter raccogliere i funghi epigei commestibili, nelle quantità e nei luoghi stabiliti dal presente Regolamento, i cittadini NON residenti nei 15 Comuni del Parco

Regionale dei Colli Euganei debbono essere muniti quale **TITOLO per la raccolta dei funghi di una ricevuta di versamento di un contributo intestato a Parco Regionale dei Colli Euganei** dell'importo di:

- Euro 5,16** per il titolo alla raccolta giornaliera;
- Euro 15,50** per il titolo alla raccolta settimanale;
- Euro 51,65** per il titolo alla raccolta mensile.

Il pagamento del contributo potrà essere effettuato nelle seguenti forme:

- Ricevuta di versamento su c/c postale n. 11908357 intestato a "Parco Regionale dei Colli Euganei via Rana Cà Mori 8 - 35042 Este (PD);

Il titolo deve essere conservato per tutto il periodo di validità e presentato, unitamente ad un documento di identità in corso di validità, in caso di accertamento da parte del personale incaricato della vigilanza. La ricevuta di versamento deve garantire, ai fini dell'attività di vigilanza, la certezza del pagamento del previsto contributo. Deve pertanto riportare l'importo, i dati del titolare e il periodo di riferimento della validità del titolo.

2. Sono esentati dal titolo per la raccolta dei funghi i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

3. Al fine di consentire i controlli, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l'esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Non sono validi titoli alla raccolta cumulativi di gruppi, colonie o comunità in genere.

Il titolo per la raccolta può essere rilasciato solo ai soggetti con età maggiore di anni 14, fermo restando il limite massimo ammesso.

Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà privata.